

Comune di Scarlino
Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER LE
PARI OPPORTUNITA'

approvato con delibera CC n. del

SOMMARIO

- Art. 1 Istituzione e finalità
- Art. 2 Compiti
- Art. 3 Composizione e durata
- Art. 4 Funzionamento
- Art. 5 Attività Organizzativa
- Art. 6 Oneri finanziari

Articolo 1
ISTITUZIONE E FINALITA'

1. E' istituita la Commissione Comunale per la Pari Opportunità per favorire lo sviluppo delle condizioni di pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, stato di salute ed età, si trovino a vivere una situazione di svantaggio, garantendo così l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana.
2. La Commissione è un organo consultivo e di proposta del Consiglio Comunale, della Giunta e dell'Assessore alle Pari Opportunità.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, promuovendo iniziative di partecipazione democratica, informazione, ricerca e indagini finalizzate a prevenire, evidenziare ed eliminare ogni forma di discriminazione perseguendo l'obiettivo dell'inclusione e del rispetto di tutte le diversità.
4. La Commissione ha sede nel Palazzo comunale

Articolo 2
COMPITI

1. La commissione ha i seguenti compiti:
 - a. ascoltare le istanze e i bisogni provenienti dalla cittadinanza, proporre azioni di intervento per eliminare le forme di discriminazione segnalate sul territorio locale;
 - b. evidenziare forme di discriminazioni basate sulla differenza di genere nell'ambito del lavoro e della vita politica e sociale, con particolare riferimento alla realtà locale;
 - c. proporre iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità considerata in tutti i suoi aspetti e ambiti di applicazione con particolare riferimento alle problematiche inerenti le pari opportunità nei rapporti tra coniugi, i casi di violenza nelle relazioni familiari, le molestie sessuali, la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità;
 - d. promuovere iniziative culturali, di informazione e di formazione al fine di promuovere le pari opportunità e l'eguaglianza coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni, dell'associazionismo e dei servizi;
 - e. adottare forme di collaborazione e di contatto con le Commissioni pari opportunità provinciali, regionali e nazionali per la condivisione ed il raggiungimento di obiettivi comuni;
 - f. collaborare con le associazioni del volontariato presenti sul territorio che indirizzano la loro azione verso la salvaguardia dei diritti dei soggetti socialmente più deboli o discriminati;

g. sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

h. compiere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art.1.

Articolo 3 COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è formata da donne e uomini che siano interessati a condividere le finalità dell'istituzione, nonché da componenti delle associazioni e dei comitati formalmente costituiti ed operanti nel territorio del Comune di Scarlino, che per Statuto o atto costitutivo si occupino di tematiche e problematiche relative a qualsiasi forma di discriminazione.
2. La composizione della Commissione è la seguente:
 - n.3 componenti tra donne e uomini, operanti sul territorio comunale che possiedono competenza ed esperienza nel campo delle pari opportunità nei vari settori storico, giuridico, economico, sociale, sociologico, psicologico, sanitario, del lavoro, della formazione, della comunicazione, della produzione artistica nonché in altri ambiti attinenti alle finalità e ai compiti della Commissione;
 - n.7 componenti designati da associazioni o comitati le cui finalità da Statuto siano compatibili con quelle della Commissione;
 - sono componenti di diritto l'Assessore con delega alle pari opportunità e due consiglieri comunali, uno espressione della maggioranza e uno espressione delle minoranze consiliari.
3. La nomina è effettuata dal Consiglio Comunale sulla base delle candidature pervenute.
4. Il Sindaco provvede a dare pubblicità all'istituzione o al rinnovo della Commissione attraverso avviso, reso pubblico, previa pubblicazione nell'albo pretorio, attraverso il sito istituzionale dell'Ente e la stampa locale.
5. Chiunque sia interessato a far parte della Commissione deve presentare la propria candidatura su apposita istanza indirizzata al Sindaco con allegato il proprio curriculum personale. La candidatura può essere proposta anche da associazioni e/o organizzazioni presenti sul territorio che abbiano interessi negli ambiti di competenza della Commissione. Ogni associazione o comitato interessato può proporre non più di due componenti.
6. L'elenco delle candidature da sottoporre al consiglio è formato dall'Assessore con la delega alle pari opportunità, coadiuvato dall'ufficio competente, sulla base delle motivazioni e dal curriculum.
7. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che la nomina ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione.
8. I consiglieri comunali non componenti possono presenziare ai lavori della Commissione.

Articolo 4

FUNZIONAMENTO

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco entro 60 giorni dalla nomina del Consiglio Comunale che ne assume la presidenza fino alla nomina del Presidente
2. Nel corso della prima seduta la Commissione elegge, a maggioranza dei componenti, un Presidente e un Vicepresidente, che costituiscano l'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione; presiede le sedute, le convoca e ne coordina le attività, stabilendo l'ordine del giorno delle sedute.
4. La Commissione è convocata dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno, all'indirizzo indicato dai componenti, ordinariamente non meno di cinque giorni prima della data della seduta. L'invio è effettuato, dove possibile, utilizzando la posta elettronica.
5. Il Presidente è tenuto a convocare la commissione quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti. La richiesta deve pervenire per iscritto ed il Presidente è tenuto a riunire l'assemblea entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente o il suo vice.
7. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti .
8. I componenti che, senza giustificato motivo, siano stati assenti per tre sedute consecutive sono considerati decaduti. Si può procedere d'ufficio alla sostituzione dei componenti in caso di dimissioni o decadenza, attingendo dall'elenco stilato in fase di composizione, seguendo l'ordine dello stesso, fino ad esaurimento degli iscritti. Esaurita la lista si provvede alla emissione di nuovo avviso pubblico.
9. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale a cura di un componente nominato Segretario.

Articolo 5

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

1. La partecipazione all'attività della Commissione è a titolo gratuito.
2. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo e informativo componenti della Giunta o del Consiglio Comunale.
3. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono essere approvate dalla Commissione. Ai gruppi di lavoro possono

essere invitati a partecipare anche cittadini esterni alla Commissione e al Consiglio comunale

4. La Commissione è tenuta, entro il mese di gennaio, ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente ed a presentare un piano di linee programmatiche per il nuovo anno.

Articolo 6 **ONERI FINANZIARI**

1. Per le eventuali spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione, il Comune provvederà allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità, istituendo un apposito capitolo in bilancio.